

SENT. n. 17/2025
REP. QUATER n. 18/2025
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 5/25 Rq

n. 109/2024 – Procedimento unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Lazzara	- Presidente
dott.ssa Stefania Rignanese	- Giudice
dott. Antonio Lacatena	- Giudice rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso proposto da ZANARDINO MARIA (C.F. ZNRMRA78A71E716E) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

- considerato che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27, c. 2, CCII*, atteso che la ricorrente è residente in Foggia (FG) alla Via Mandara n. 34 e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
- b) la ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2, comma 1 lett. c), e 268, comma 1, CCII è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, come previsto dall'art 65, c. 2 CCII;
- d) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Alfredo Tandoi, il quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) sussiste la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, dovuta alla sproporzione tra i debiti contratti e risorse disponibili.

- considerato che, benché l'art. 269, co. 2, CCII, dispone che la relazione dell'OCC debba indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda non occorrendo, in particolare, valutare le cause e le modalità del sovraindebitamento. Nella fase di ammissione non rileva, cioè, il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione dell'obbligazione, e sulle ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di assolvere alle obbligazioni assunte, trattandosi di valutazioni da compiersi nella successiva eventuale procedura di esdebitazione; né, in presenza di



un attivo da liquidarsi, va ulteriormente esaminata in questa fase la fattibilità della soluzione proposta e la fattibilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva: ogni valutazione circa l'effettiva consistenza del passivo e la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso, recuperatorie, revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del liquidatore;

- considerato che secondo quanto attestato dall'OCC, a fronte di una situazione debitoria, a lordo della prededuzione maturanda, di circa €.181.986,35, la ricorrente è titolare di Partita IVA, di professione agente di commercio presso la società Vorwerk Italia Sas e, nello specifico, è una rappresentante di prodotti "Folletto", con reddito mensile variabile di circa €.1.693,75, al netto delle trattenute, con una disponibilità liquida al 30.06.2024 di €.288,72 (depositata su tre conti correnti) e non risulta essere proprietaria di beni immobili e mobili liquidabili; risulta creditrice nei confronti dell'ex coniuge sig. Zullo Andrea della somma di €.21.865,97, oltre €.3.235,00 (oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali) derivanti da sentenza resa nel giudizio nr. 5276/2021 RG del Tribunale di Foggia; le spese per il sostentamento della famiglia sono quantificate e ritenute congrue dall'OCC in €.1.411,00;

- considerato che la debitrice offre in liquidazione l'importo risultante dalla differenza tra il proprio reddito, rinveniente dall'attività imprenditoriale, e le spese mensili per il suo sostentamento, e la somma da recuperarsi ai danni di Zullo Andrea €.21.865,97, oltre €.3.235,00 (oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali) derivanti da sentenza resa nel giudizio nr. 5275/2021 RG del Tribunale di Foggia;

- osservato che è ammissibile il ricorso alla procedura di liquidazione controllata, quando sia messa a disposizione dei creditori pressoché solo una quota dei redditi futuri derivanti dal rapporto lavorativo della debitrice, in assenza di beni da liquidare; nella sentenza n. 6/2024 la Corte Costituzionale ha confermato che l'istituto della liquidazione controllata non richiede necessariamente la disponibilità di un patrimonio mobiliare o immobiliare al momento dell'apertura della procedura e può includere anche beni futuri e redditi che il debitore maturerà nel corso della procedura, purché eccedenti quanto necessario per il suo mantenimento e quello della sua famiglia, come previsto dall'art. 268, co. 4, lettera b), CCII; (La sentenza chiarisce che la durata della procedura e l'apprensione dei redditi futuri devono rispettare un equilibrio tra il soddisfacimento delle ragioni creditorie e il principio della ragionevole durata del procedimento, tutelato dall'art. 111 della Costituzione. In questo contesto, l'istituto dell'esdebitazione gioca un ruolo centrale, fissando un limite temporale massimo di tre anni per l'apprensione dei beni futuri, salvo che il programma di liquidazione non consenta di soddisfare integralmente i crediti concorsuali prima del termine. Tale limite garantisce che la procedura non si traduca in un vincolo perpetuo per il debitore, preservando le finalità rieducative e riequilibratrici dell'istituto, come richiesto anche dal diritto dell'Unione Europea. Infatti, nel solco del diritto dell'Unione Europea – e in particolare della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio c.d. *Insolvency* n. 1023/2019 – volta ad aumentare, l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, l'istituto sacrifica le residue ragioni creditorie comportando una responsabilità patrimoniale limitata nel tempo, onde consentire ai debitori non immeritevoli una ripartenza. Secondo Tribunale di Bologna, n. 25 del 15 febbraio 2024, la liquidazione controllata durare oltre il triennio solo in caso di prosecuzione dell'attività liquidatoria limitatamente ai beni ancora rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione);

- ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata di tutto il patrimonio della ricorrente ad



eccezione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che la debitrice percepisce a titolo di pensione e/o emolumenti nei limiti di quanto necessario al mantenimento;

- nomina quale liquidatore, ai sensi dell'art. 270 CCII, l'avv. Luca D'Apollo del Foro di Foggia, giacché l'OCC dott. A. Tandoi risulta revocato dal Tribunale in intestazione, in ulteriori procedure, dall'incarico di curatore fallimentare;

- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia e, quindi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI);

- rilevato che la ricorrente ha richiesto la sospensione e/o revoca dell'ordinanza di assegnazione somme resa in data 21/03/2024 nel giudizio RGE 441/2024 del Tribunale di Foggia e dato atto che l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 533 c.p.c. chiude il processo di esecuzione presso terzi, per cui è evidente che un procedimento chiuso non può essere sospeso; ciò non di meno, in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, *debitor debitoris*, effettui il pagamento nei confronti del creditore assegnatario. Questo principio pacifico è applicato dalla giurisprudenza in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento (Cass. 10/8/2017, n. 19947; Cass. 22/1/2016 n. 1227; Cass. 13/08/2015 n. 16838);

- ritenuto, pertanto, che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione controllata, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla presente procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, deve necessariamente partecipare al concorso e trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione; se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe l'inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori; pertanto, a far data dall'apertura della liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi e cessioni volontarie gravanti sullo stipendio della debitrice non saranno opponibili alla procedura ed eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente saranno inefficaci nei confronti della procedura;
visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di ZANARDINO MARIA (C.F. ZNRMRA78A71E716E) e nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Antonio Lacatena;



2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, co. 2, CCII, l'avv. Luca D'Apollo, per quanto in parte motiva;
3. ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive anche con riguardo agli effetti dell'ordinanza di assegnazione resa nel giudizio RGE 441/2024 del Tribunale di Foggia, giacché trattasi di effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII; né possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento;
7. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
8. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
9. dispone che l'inventario dei beni contempra tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII; conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);
10. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
11. precisa che le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
12. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che *ex art. 275 co. 1 CCII* il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche **a)** se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; **b)** ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



13. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

14. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;

15. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al

Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, unitamente al deposito di una relazione nella quale dia atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

16. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

17. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

Dispone la prenotazione a debito del presente atto ai sensi dell'art. 146 d.P.R. n. 115/2002.

Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC, ed al liquidatore per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Foggia, così deciso il 22 gennaio 2025, nella camera di consiglio della Terza sezione civile

Il Giudice est.

dott. Antonio Lacatena

Il Presidente

dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 27/01/2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elisabetta Cella SALATTO

